



POVERI·SERVI
DELLA·DIVINA
PROVVIDENZA

**LINEA GUIDA
PER LA TUTELA DEI MINORI
E DELLE PERSONE VULNERABILI**

Verona

25 Marzo 2024



INDICE

	Pag.
1 – INTRODUZIONE	5
2 – PRINCIPI	6
3 – GLOSSARIO	9
4 – DESTINATARI	13
5 – ORGANISMI	14
6 – PREVENZIONE E FORMAZIONE	15
7 – PROCEDURE DA SEGUIRE NELLA GESTIONE DEI CASI	17
ALLEGATO A	20
ALLEGATO B	24
ALLEGATO C	25
ALLEGATO D	27
8 – SISTEMA DI VERIFICA DELLE LINEE GUIDA E PRASSI DI ATTUAZIONE	29
ALLEGATO E	30



1 - INTRODUZIONE

Il presente documento “Linea guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” non è semplicemente un adempimento di legge che impone un modello organizzativo rispetto a questo tema, ma vuole essere realmente uno strumento di riflessione e di formazione, un percorso comune all’interno della Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza per tutelare minori e persone in situazioni di vulnerabilità.

L’importanza di avere delle Linee Guida si basa, in primo luogo, sulla necessità di **creare una cultura della Tutela** per aiutarci a costruire ambienti sicuri e preventivi, agendo il più possibile sulle cause che generano situazioni di abuso; in secondo luogo, **sottolineare i principi guida che ha trasmesso a noi San Giovanni Calabria** fin dall’inizio dell’Opera.



2 - PRINCIPI

San Giovanni Calabria ci invita ad essere esempi di luminosa virtù e di santità, testimoniando concretamente il Vangelo tra i più poveri ed emarginati. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo.

“La speciale vocazione apostolica del Povero Servo gli fa sempre cercare e preferire le creature più bisognose, i reietti, i deboli, i malati, gli emarginati, gli abbandonati, coloro che mancano della luce della fede o rifiutano l'amore di Dio vivendo nell'ignoranza, nel disordine morale; le vittime dell'oppressione e della miseria”.

Lo scopo dell'Opera, il motivo principale è quindi l'amore alle anime abbandonate, specie dei giovanetti, che non hanno proprio nessuno, e che camminano sulla via del male, perché mancanti di mezzi e aiuti e protezioni. Di questi noi dobbiamo essere: madri e padri, farli crescere per Iddio, per la Chiesa, e formare dei padri [e madri] di famiglia veramente cristiani.²

Oggi la Chiesa ci invita a rafforzare gli insegnamenti stessi che San Giovanni Calabria ci ha lasciato perché la tutela e la cura dei minori e delle persone fragili è parte integrante del messaggio evangelico: Cristo stesso, infatti, ci ha affidato la cura e la protezione dei più piccoli e indifesi: «*chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me*» (Mt 18,5).

Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, privilegiando i loro interessi. **“Serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l'impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell'annuncio evangelico e l'efficacia della missione della Chiesa”³.**

Il nostro stesso Fondatore, fin dall'esordio dell'Opera, dava indicazioni ben precise su come prendersi cura dei ragazzi accolti, dando il nome di “Casa Buoni Fanciulli” all'istituto stesso. San Giovanni Calabria ha individuato nel

¹ Costituzioni dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, N 19

² San G. Calabria, *Esortazione*, [senza data] *2560

³ Cfr. Papa Francesco, *Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae “Vobis Estis Lux Mundi”*, 25 marzo 2023;



bisogno di CASA un bisogno fondamentale dell'uomo, in cui ognuno può trovare e avere relazioni sicure. Su questa scia, per creare sempre di più un ambiente accogliente, voleva che i suoi religiosi si chiamassero tra loro Fratelli e Sorelle. Tutti siamo accolti nella Casa come figli di Dio.

Il bisogno di stima e di fiducia vengono trasmessi attraverso le relazioni autentiche, trasparenti, sincere, che aiutano la persona a crescere in armonia e portano a rispondere anche al bisogno di auto-realizzazione. Ogni ambiente come la scuola e il lavoro vengono usati come strumento per creare una società migliore.

Lui stesso scrive: *«Questa Casa non è un collegio qualunque dove ti trovi solamente per avere un tetto e un pane...e tu sei, non semplicemente un allievo, ma un membro, un figliolo di questa Casa...ricordati siamo tutti fratelli tutti una famiglia... non dire mai «non tocca a me, ci pensino i superiori.»*

*«Ama e considera come fratelli i tuoi compagni, poiché hai eguale con essi l'età, le occupazioni, la casa, il regolamento; le stesse tendenze, le medesime aspirazioni».*⁴

E a noi suoi religiosi scriveva: *«Trattiamo i ragazzi con carità; non usino modi, parole, atti che possano avvilirli: li correggano e confortino, li compatiscano, e perdonino facilmente, persuasi che spesso siamo noi la causa più o meno volontaria delle loro mancanze, e che in essi quasi sempre c'è più leggerezza che cattiveria. Ricordiamo il detto di San Paolo: La carità tutto sopporta»*⁵

*«Gli educatori devono trattare i ragazzi con tutta bontà»*⁶.

*La predica che più si ricorda è quella della carità, e un atto di bontà compiuto a favore di chi soffre, non sarà dimenticato»*⁷.

In proposito, la Conferenza Episcopale Italiana si esprime così:

“Cura e protezione sono parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del Regno di Dio. La fedeltà al Vangelo è fedeltà a Dio e all'uomo. Prendersi cura dei più piccoli e deboli è dunque una necessità, che deve essere rinnovata con forza, anche a fronte di tradimenti che in passato hanno toccato in profondità la stessa comunità ecclesiale.

Prendersi cura dei piccoli e dei deboli significa in primo luogo orientare il proprio cuore, il proprio sguardo e il proprio operato a favore dei più piccoli e indifesi, attraverso una corresponsabilità della comunità condivisa con tutta la società civile. Un primo passo si riconosce nell'ascolto delle vittime e nella loro presa in carico, favorendo una cultura della prevenzione, la

⁴ *Doveri e regole dei Buoni Fanciulli 1929*, Archivio Casa Buoni Fanciulli, Verona

⁵ *Sante Regole 1920*, Archivio Casa Buoni Fanciulli, Verona

⁶ *Regole 1911*, Archivio Casa Buoni Fanciulli, Verona

⁷ *Fascicolo 76, p.426*, Archivio Casa Buoni Fanciulli, Verona



POVERI·SERVI
DELLA·DIVINA
PROVVIDENZA

*formazione e informazione di tutta la comunità ecclesiale, la creazione di ambienti sicuri per i più piccoli, l'attuazione di procedure e buone prassi, la vigilanza e quella limpidezza nell'agire, che sola costruisce e rinnova la fiducia*⁸.

La salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili è parte integrante della missione della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. La Congregazione, a cui è affidata la cura dei minori o dell'adulto vulnerabile all'interno delle proprie case, partecipa pienamente a questa missione, fermamente radicata nella convinzione che *"ogni persona ha un valore unico e irripetibile in quanto creata a immagine e somiglianza di Dio"*⁹.

⁸ Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, CEI, 2019.

⁹ Cfr. San G. Calabria, *Lettera mensile ai carcerati*, Aprile 1948 *6223



3- GLOSSARIO

CHE COSA SI INTENDE PER:

a) Minore

Ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni; al minore è equiparata la persona abitualmente con uso imperfetto della ragione;

b) Adulto vulnerabile

Ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;¹⁰

c) Materiale di pornografia minorile

Qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi di libidine o di lucro¹¹.

d) Abuso sessuale

L'abuso sessuale è un tipo di attività o contatto sessuale in cui una persona non dà il consenso. Un aggressore può usare la forza fisica o minacce, oppure somministrare droghe o alcol alla vittima per abusarne sessualmente. L'abuso sessuale comprende lo stupro e la coercizione sessuale.¹²

e) Abuso sessuale di minori o persone vulnerabili

Si intende l'azione con cui un adulto – per sua colpa o con dolo, trascuratezza o negligenza – coinvolge un minore o una persona

¹⁰ L'adulto "vulnerabile", canonicamente considerato, indica uno stato più ampio e generico da ciò che indica "uso imperfetto della ragione", che equipara all'adulto con un minore. La competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede non si può invocare quando è un adulto in genere "vulnerabile", ma soltanto quando abitualmente ha un uso imperfetto della ragione. L'adulto vulnerabile attiva la competenza del DIVCSVA nel caso del gerarca segnalato, oppure, nel ricorso gerarchico, cf. Papa Francesco, *Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae "Vos Estis Lux Mundi"*, artt. 6 e 7.

¹¹ Papa Francesco, *Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae "Vos Estis Lux Mundi"* (25 marzo 2023) art. 1, § 2.

¹² CIC, Can. 1395 § 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.



vulnerabile in attività sessuali o erotiche di qualsiasi tipo¹³, con o senza coercizione esplicita o implicita, con qualsiasi mezzo¹⁴; con o senza contatto fisico¹⁵, avviato o meno dal minore¹⁶ o dalla persona vulnerabile¹⁷.

f) Abuso di Potere

Si verifica quando all'interno di una relazione asimmetrica creata per via dell'autorità (con un incarico o un ufficio), un soggetto sfrutta la fiducia in lui riposta a causa del suo ruolo di responsabilità e, traendone vantaggi, manipola e si impone per soddisfare una necessità di dominio egocentrica¹⁸.

g) Abuso di Coscienza

È una forma di controllo e dominio esercitata sulla vittima, così da farle credere di star agendo in modo corretto; ciò è sicuramente vero, ma secondo gli interessi e le indicazioni del manipolatore¹⁹.

h) Abuso Spirituale

Si verifica quando sussiste una manipolazione emotiva e affettiva che coinvolge temi religiosi e spirituali e lede la relazione della persona con Dio. Da una parte, chi guida, accompagna, si pone come la voce di Dio, magari arrivando persino a credere che la sua sia la voce di Dio a cui bisogna obbedire ciecamente. Dall'altra la vittima, confonde la persona che la accompagna con la voce di Dio²⁰.

¹³ Così, ad esempio, insinuazioni, carezze, esibizionismo, voyeurismo, masturbazione, sesso orale, penetrazione anale o vaginale, tra gli altri.

¹⁴ Come ad esempio la forza, la seduzione, l'inganno, il ricatto, la manipolazione.

¹⁵ Può esistere attraverso commenti erotici sul corpo della vittima o fotografandola nuda, ecc.

¹⁶ La responsabilità sarà sempre dell'adulto o di chi è in posizione di potere.

¹⁷ Devono essere presi in considerazione **i tre** attori esistenti nell'atto di abuso sessuale: **l'abusatore** che è sempre in una **posizione di potere**; **la vittima** che si trova in una situazione di **dipendenza**; e **terzi** o persone che fanno parte della cerchia dell'abusante-abusato, che conoscono - o sono in condizione di sapere - della situazione di abuso. In questa definizione di abuso sessuale emergono **due elementi**: l'esistenza di **un'asimmetria** o di una significativa differenza di potere tra l'abusante e la vittima; e la **coercizione** usata - attraverso l'uso dell'asimmetria - per sottomettere la vittima.

¹⁸ González Casas, María Rosaura; "PER UNA CULTURA DELLA CURA E DELLA PROTEZIONE", pag. 155.

¹⁹ González Casas, María Rosaura; "PER UNA CULTURA DELLA CURA E DELLA PROTEZIONE", pag. 167.

²⁰ González Casas, María Rosaura; "PER UNA CULTURA DELLA CURA E DELLA PROTEZIONE", pag. 166.



i) Delitto

Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore (cf can. 1395 § 2 CIC; art. 6 § 1, 1° SST).²¹ (VADEMECUM, 1)²²

Nell'articolo 1 "VOS ESTIS LUX MUNDI" si considera atto grave

a) **** un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;*

*** un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;*

**** l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;*

***** il reclutamento o l'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;*

b) *condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6²³, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di uno*

²¹ CIC, Can. 1321, §2: *Nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.*

²² VADEMECUM SU ALCUNI PUNTI DI PROCEDURA NEL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE DI MINORI COMMESSI DA CHIERICI, Dicastero per la Dottrina della Fede (25 Luglio 2020)

²³ Art. 6 – Ambito soggettivo di applicazione

Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano i delitti e le condotte di cui all'articolo 1, poste in essere da:

a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice;

b) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un'entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi *durante munere*;

c) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi *durante munere*;

d) chierici che sono o sono stati alla guida di un'associazione pubblica clericale con facoltà di incardinare, per i fatti commessi *durante munere*;

e) coloro che sono o sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, per i fatti commessi *durante munere*;

f) fedeli laici che sono o sono stati Moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi *durante munere*.



dei soggetti i cui nel precedente § 1 in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo²⁴.

l) Referente Centrale

È il religioso che il Superiore Generale, sentito il suo Consiglio, nomina come responsabile di accompagnare l'attuazione del Protocollo in ogni Delegazione e Territorio e come collegamento tra il Referente Locale e il Superiore Generale.

m) Referente Locale

È il religioso che, nominato dal Superiore Generale, coordina le attività di prevenzione e di formazione di tutte le persone (religiose/i e laici) che collaborano nella Delegazione o Territorio. Ha il compito di accogliere e accompagnare coloro che affermano di essere stati vittime di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché i loro familiari.

n) Religioso/Laico "segnalato"

Terminologia utilizzata nel momento in cui perviene la notizia della segnalazione di un presunto crimine.

o) Religioso/Laico "indagato"

Terminologia utilizzata nel periodo che trascorre dal momento in cui viene avviata l'indagine preliminare fino al momento in cui si è formalmente accusati.

p) Religioso/Laico "accusato"

Terminologia utilizzata nel periodo che trascorre dal momento in cui viene formalizzato l'avvio del processo fino al momento della sentenza.

q) Religiosi/Laico "giudicati colpevoli"

Terminologia utilizzata nel periodo che trascorre dal momento della sentenza, fino al termine dello scontamento della pena, con il reinserimento nella Congregazione o l'inserimento nella vita laicale.

r) Religioso/Laico "dichiarato innocente"

Si utilizza nel periodo successivo al processo, durante l'elaborazione della situazione vissuta di falsa accusa e di reinserimento nel contesto abituale.

²⁴ Papa Francesco, *Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae "Vos Estis Lux Mundi"* (25 marzo 2023) art. 1;



4 - DESTINATARI

ATTORI COINVOLTI NELLE LINEE GUIDA

Sono da considerarsi destinatari delle presenti Linee Guida, e attivamente coinvolti nella creazione di quella cultura della tutela che i “principi” delle presenti ribadiscono, **tutte le persone che lavorano nelle nostre case a qualsiasi titolo:**

- Religiosi/e
- Formandi/e
- Educatori e Professionisti impiegati nel campo educativo²⁵
- Collaboratori²⁶
- Volontari / animatori²⁷

A tale scopo la Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza:

- chiede a tutti: religiosi/e e laici di mantenere un **comportamento rispettoso e consapevole** dei diritti e dei bisogni dei minori e dell'adulto vulnerabile, nonché **attenzione chiara e definita a prevenire** ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento che possano avvenire sia nelle relazioni interpersonali che nelle nostre strutture o nei luoghi di condivisione;

- chiede a tutti di maturare la **consapevolezza del dovere di segnalare gli abusi** alle autorità competenti e di **cooperare** con esse nelle attività di prevenzione e contrasto;

- stabilisce che nella selezione e nell'assunzione del personale, nonché di coloro che prestano collaborazione in forma volontaria, venga **accertata l'idoneità del candidato** ad interagire con i minori e con le persone vulnerabili. A loro viene offerta una **formazione adeguata** per la tutela dei minori e dell'adulto vulnerabile.

- stabilisce che **tutti coloro che a qualsiasi titolo offrono il loro servizio nelle nostre case hanno l'obbligo di seguire le Linee Guida** della Congregazione delle Poveri Servi della Divina Provvidenza per la tutela dei minori e dell'adulto.

²⁵ Educatori professionisti: insegnanti, educatori, assistenti ecc.;

²⁶ Collaboratore: lavoratore che ha sottoscritto un contratto e opera nelle nostre attività sociali e pastorali;

²⁷ Minori chiamati a svolgere compiti di animazione.



5 - ORGANISMI

Il Superiore Generale, sentito il suo Consiglio, nomina un Referente Centrale e un Referente Locale in ogni Territorio e/o Delegazione per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.

Il Referente Centrale, in collaborazione con i Referenti Locali, coordina e verifica l'attuazione delle presenti Linee Guida affinché, nell'ambito della Congregazione, sia mantenuta alta l'attenzione sui diritti e sui bisogni di minori e persone vulnerabili, e la prevenzione di ogni forma di violenza o abuso.

Accompagna e supporta i Referenti Locali nella programmazione delle proposte formative e nelle segnalazioni di abuso e nell'attuazione del Protocollo. Per questo servizio si avvale di un'équipe multidisciplinare.

Équipe multidisciplinare Centrale: formata di professionisti qualificati in ambito medico, psichiatrico, psicoterapeutico, pedagogico, giuridico e teologico-pastorale e di un responsabile della comunicazione, che supportano il Referente Centrale.

Il Referente Locale coordina le attività di prevenzione e di formazione di tutte le persone (religiose/i e laici) che collaborano nelle attività della Delegazione o Territorio. È la persona responsabile a ricevere le denunce che riguardano religiosi, religiose o laici che fanno parte o collaborano nella Delegazione o Territorio.

Équipe multidisciplinare Locale: formata di professionisti qualificati in ambito medico, psichiatrico, psicoterapeutico, pedagogico, giuridico e teologico-pastorale e di un responsabile della comunicazione, che supportano il Referente Locale.

Ciascuna Delegazione/Territorio dovrà **predisporre un Servizio apposito**, definendo, dopo la nomina del Referente Locale:

1. nomina dell'**Équipe Multidisciplinare Locale**;
2. costituzione di un **archivio protetto**;
3. attivazione di una **e-mail dedicata** a tale servizio.



6 - PREVENZIONE E FORMAZIONE

Le comunità religiose e tutte le attività della Congregazione, compresi i soggetti giuridici ad essa correlati, devono garantire un ambiente sicuro secondo le norme per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili stabilite da ogni Stato in cui ha sede la comunità o attività.

Di questo sono responsabili il Delegato e il Consiglio del Territorio.

Deve essere garantita la costante presenza di figure di vigilanza negli ambienti frequentati stabilmente da minori o persone vulnerabili: con un numero adeguato di educatori durante lo svolgimento di attività organizzate.

I collaboratori devono essere informati circa i comportamenti da tenere nell'interazione con i minori o adulti vulnerabili, attraverso l'attuazione scrupolosa del programma di formazione.

FORMAZIONE PER TUTTI GLI ATTORI

Ogni persona impiegata in attività della Congregazione, comprese le attività svolte da soggetti giuridici ad essa correlati, come pure chi si occupa di servizi caritatevoli o di pastorale **deve ricevere una formazione adeguata** per creare una cultura della tutela circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori e dell'adulto vulnerabile, nonché circa i mezzi per identificare e prevenire queste offese.

Essi sono tenuti, quindi, a partecipare ai programmi di formazione organizzati dalla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza.

I criteri di scelta di quanti si occupano di minori o adulto vulnerabile nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza e la loro formazione, devono essere declinati in riferimento alle diverse tipologie di adulti che operano.

La Congregazione garantisce ai **Religiosi e Formandi** una specifica formazione sul tema della tutela dei minori e dell'adulto vulnerabile, unitamente alla formazione iniziale e permanente interne all'Istituto, ed una eventuale partecipazione alle iniziative formative proposte dalla Chiesa locale.



Gli **Educatori professionisti**: ricevono specifica formazione sul tema della tutela dei minori nell'ambito della loro formazione professionale e devono partecipare alle iniziative formative proposte dalla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Inoltre, è necessaria la verifica previa dell'assenza di pendenze giudiziarie inerenti ai minori.

Collaboratori dipendenti che sono coinvolti alle attività della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza (comprese le attività svolte da soggetti giuridici ad essa correlati): sono adeguatamente informati delle indicazioni del presente documento e delle attenzioni specifiche da avere in riferimento alle singole realtà in cui operano.

Per i **volontari**, stabili e occasionali: viene loro proposta dalla realtà in cui operano una formazione concernente le norme basilari di comportamento da tenere con i minori. Anch'essi hanno l'obbligo di partecipare alle iniziative formative proposte dalla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza.

Gli **Animatori** ancora minori, chiamati a svolgere compiti di animazione verso altri minori, fanno riferimento alle figure educative adulte, che vigilano sul loro operato.

Chi si occupa a diverso titolo dello svolgimento delle attività in contesti legati alla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza rientra a pieno titolo nelle suddette specificazioni in ordine alla scelta e alla formazione degli educatori.



7 – PROCEDURE DA SEGUIRE NELLA GESTIONE DEI CASI

1. Coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento in ambito della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, nonché i loro familiari, hanno diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati.

Il Delegato o il Superiore del Territorio, direttamente o tramite il Referente Locale, darà loro ascolto, impegnandosi a garantire un'adeguata assistenza spirituale e tutelandone l'immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali.

2. Alle persone offese sarà offerta la possibilità di accompagnamento spirituale, oltre all'assistenza medica e sociale, compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale, avvalendosi anche di esperti *ad hoc*;

3. I religiosi, gli operatori pastorali, i collaboratori e i volontari che abbiano notizia di un minore o adulto vulnerabile che sia stato vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, ne informa il Referente Locale sia oralmente che tramite apposita e-mail del Servizio di tutela.

4. Il Referente Locale chiederà all'autore della segnalazione di formalizzarla per iscritto, anche al fine di comunicarla al Superiore Generale. Al momento della presentazione della segnalazione per iscritto, lo stesso sarà affrontato da due membri dell'équipe multidisciplinare. L'autore della segnalazione sarà incoraggiato a presentare denuncia anche direttamente all'Autorità Giudiziaria civile.

5. In caso di rifiuto della presunta persona offesa o dei suoi rappresentanti legali di formalizzare la segnalazione per iscritto, verrà comunque redatto un verbale di quanto discusso e verrà inviato al Superiore Generale.

6. Se la segnalazione non fornisce dettagli circostanziati (nominativi, luoghi, tempi...), anche se vaga e indeterminata, essa deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione.

7. In caso di rifiuto della presunta persona offesa o dei suoi rappresentanti legali di formalizzare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria civile, il Referente Locale agirà in conformità con le leggi locali se presentare o meno la segnalazione all'Autorità Civile.



8. Quando si conosce la notizia di un delitto (o di una ipotesi di reato, perché esiste già un processo civile) il Referente Locale avvierà una scheda con i dati in suo possesso e la trasmetterà al Superiore Generale.

9. La notizia di un delitto sarà inviato dal Referente Locale al Superiore Generale, il quale adotterà le seguenti azioni:

- a) Quando si ricevono notizie che riguardano un religioso e corrispondono alla disciplina del Dicastero della Dottrina della Fede, esse vengono trasmesse direttamente al Dicastero, a norma del Diritto vigente al riguardo.
- b) Qualora dall'indagine emerga la verosimiglianza del reato, emanerà un decreto che nominerà un Istruttore per avviare l'indagine previa.
- c) In caso contrario, il Superiore Generale emette un decreto di archiviazione motivato, conservando nel suo archivio la documentazione attestante le attività svolte e i motivi della decisione assunta.

10. Nella indagine previa si accerta la condotta delittuosa, le generalità e l'età delle persone offese, il danno arrecato. Possono essere raccolti documenti, prove e testimonianze provenienti dai vari ambiti e ambienti dove l'indagato abbia operato. L'Istruttore può avvalersi anche di deposizioni, testimonianze, documenti e perizie raccolte in sede civile, nonché delle eventuali sentenze o decisioni in merito all'oggetto dell'indagine da parte degli organi giurisdizionali dello Stato.

11. Oltre a quanto stabilito al punto 2, nel corso dell'istruttoria si avrà cura di:

- a) lavorare per la guarigione di ogni persona coinvolta;
- b) raccogliere la deposizione della persona offesa senza ritardo e secondo modalità adeguate allo scopo;
- c) illustrare alla persona offesa quali siano i suoi diritti e il modo di farli valere, compresa la possibilità di fornire prove e di chiedere di essere sentita, direttamente o per il tramite di un intermediario;
- d) informare la persona offesa, qualora ne faccia richiesta, sugli esiti delle singole fasi del procedimento;
- e) incoraggiare la persona offesa ad avvalersi dell'assistenza di consulenti civili e canonici;
- f) preservare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione;
- g) tutelare l'immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali della persona offesa, come pure della persona indagata/accusata.



h) cura della comunità pastorale: Nei casi di abuso sessuale provato e pubblico commesso da un religioso, sarà necessario sostenere la comunità religiosa o pastorale in cui l'autore del reato ha esercitato i suoi compiti o il suo ministero, utilizzando a tale scopo quelle persone e mezzi che in ogni circostanza sembrano appropriati.

12. La presunzione di innocenza deve essere sempre garantita, tutelando la reputazione dell'indagato. Salvo che sussistano gravi ragioni in senso contrario, l'indagato è informato a tempo opportuno, delle accuse a suo carico, onde potersi difendere dalle medesime. Egli è invitato ad avvalersi dell'assistenza di consulenti civili e canonici. Gli sarà offerta anche assistenza spirituale e psicologica.

13. Laddove ci sia motivo di ritenere che i reati possano reiterarsi, sono adottate senza indugio le adeguate misure cautelari.

14. Completata l'indagine previa, l'Istruttore invia tutti gli atti dell'indagine, allegando la propria valutazione, al Superiore Generale il quale, una volta ricevuto tutto il materiale, dichiara con un decreto la conclusione della indagine previa.

15. Una volta che l'indagine previa sia conclusa, e qualunque ne sia l'esito, il Superiore Generale invierà una copia autentica dei relativi atti al Dicastero della Dottrina della Fede.²⁸

N.B. La presente Linea Guida **si applichi senza pregiudicare i diritti e gli obblighi stabiliti in ogni luogo dalla Legge Civile**, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle Autorità Civili competenti.

²⁸ VADEMECUM, 69: Secondo l'art. 16 SST, una volta che l'indagine previa sia conclusa, e qualunque ne sia l'esito, l'Ordinario o il Gerarca ha il dovere di inviare copia autentica dei relativi atti alla CDF, nei tempi più rapidi. Alla copia degli atti e alla tabella riassuntiva di cui all'Allegato, egli unisca la propria valutazione delle risultanze dell'indagine (*votum*), offrendo anche eventuali suoi suggerimenti circa la maniera di procedere (per esempio, se ritiene opportuno attivare una procedura penale, e di quale tipo; se possa ritenersi sufficiente la pena imposta dalle autorità civili; se sia preferibile l'applicazione di misure amministrative da parte dell'Ordinario o del Gerarca; se si debba invocare la prescrizione del delitto o concederne la deroga).



ALLEGATO A

MODALITÀ DI PROCEDERE QUANDO IL RELIGIOSO ACCUSATO È UN CHIERICO E L'ACCUSA È PRESENTATA NELLA SFERA CANONICA²⁹

1. Se si tratta di un religioso della Congregazione oppure qualsiasi laico a questa legato, che viene a conoscenza che un minore o una persona vulnerabile ha subito abusi sessuali da parte di un chierico della stessa Congregazione – recentemente o meno, al di fuori o all'interno della Delegazione o del Territorio – informerà immediatamente il Referente Locale. Lo stesso sarà fatto nei casi in cui vi siano sospetti fondati, espressioni di preoccupazione e/o denunce di comportamenti scorretti.

2. In tutte queste situazioni, si eviterà la negazione a priori del fatto denunciato. Il Referente Locale avvierà con tutta la prudenza possibile una raccolta di informazioni per ottenere dati il più possibile oggettivi sull'evento. Successivamente verrà inviata una relazione al Superiore generale.

3. Se, dal contenuto della denuncia di reato e dagli altri elementi con essa raccolti, risulta che la notizia o la denuncia non presenta sufficienti indicazioni di plausibilità, il Superiore Generale può chiudere l'inchiesta e farla archiviare, lasciando una registrazione scritta delle notizie ricevute e del motivo per cui è stata respinta; nel caso in cui l'informazione si riveli falsa, il Superiore Generale farà tutto il possibile per ripristinare la buona reputazione della persona che è stata falsamente denunciata, quando la questione fosse di dominio pubblico.

4. Se, tenuto conto del suo contenuto e degli altri elementi raccolti, la notizia di un presunto delitto commesso da un membro della Congregazione è almeno credibile, sia decretata una previa indagine da parte del Superiore Generale, affinché, per tale reato extra procedurale la diligenza sia diretta ad approfondire la verosimiglianza della denuncia e/o la qualificazione dell'atto denunciato. Esaurita questa indagine preliminare, si segue quanto stabilito nel canone 1718, CIC³⁰,

²⁹ Questa sezione non si applica ai religiosi che non sono chierici né alle religiose, anche se alcune delle norme qui incluse possono essere utili per tenerne conto quando si tratterà di esse in seguito.

³⁰ CIC, Can. 1718 - §1. Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario decida:

1) se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla;

2) se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente;

3) se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale.



5. Quando si ricevono notizie che riguardano un religioso e corrispondono alla disciplina del Dicastero della Dottrina della Fede, si trasmettano direttamente al Dicastero, a norma del diritto vigente al riguardo.

6. Quando si emette il decreto che avvia l'indagine previa può essere il momento opportuno per **informare il chierico coinvolto**, a meno che, date le circostanze, non sia stato opportuno non farlo o averlo già fatto prima. Tuttavia, durante l'indagine previa non vi è alcun obbligo canonico di informare il soggetto indagato.

7. L'**Istruttore** partirà dalle prime informazioni contenute nella notizia o nella denuncia al fine di verificarne e sostanziarne la credibilità e la solidità. Se la natura del caso lo richiede, può estendere l'indagine al fine di identificare altre potenziali vittime e completare le informazioni.³¹

8. Per svolgere questa indagine, **l'Istruttore intervisterà il denunciante** da un lato e **il chierico denunciato** dall'altro, sempre nel rispetto dei limiti imposti in entrambi i casi dalla prudenza e dalle circostanze.³²

9. **Nell'intervista** con il chierico denunciato, l'Istruttore:

- 1) lo avvertirà che in nessun caso potrà avere contatti con la presunta vittima o con i suoi parenti o tutori;
- 2) lo informerà che durante l'indagine preliminare, il Superiore Generale potrà allontanarlo dalla Comunità e sollevarlo dalle sue responsabilità e dai suoi obblighi ministeriali senza che ciò implichi un'ammissione di colpa.

10. **Il Superiore Generale avrà cura che:**

- 1) Il Superiore della Comunità alla quale appartiene l'imputato e quello della nuova Comunità alla quale è inviato siano informati dell'accusa e

§2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui nel §1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente.

§3. Nell'emanare i decreti di cui nei §§1 e 2, l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto.

§4. Prima di decidere a norma del §1, l'Ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto.

³¹ CIC, Can. 1717 - §1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagli con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

³² Si deve notare che già in questa fase si è tenuti all'osservanza del segreto di ufficio. Va ricordato tuttavia che a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti.



- dello stato della situazione che in nessun modo deve trascendere i membri della Delegazione o del Territorio e altri estranei all'indagine;
- 2) Se si prevede che l'accusa sarà resa pubblica, il Superiore Generale – o il Delegato/Responsabile del Territorio – informerà discretamente i Superiori delle Comunità affinché, se resa pubblica, informino i membri della Delegazione o del Territorio della denuncia;
 - 3) Il Superiore Generale si assicurerà che il chierico accusato abbia il sostegno e l'assistenza di cui ha bisogno.

11. **Una volta conclusa l'indagine, l'Istruttore preparerà una relazione** con i risultati ottenuti, insieme a una propria valutazione delle risultanze dell'indagine, e la consegnerà insieme alla documentazione circostanziale e di supporto che riterrà opportuna all'Équipe multidisciplinare Locale affinché i suoi membri possano formulare le proprie osservazioni ed emettere un parere. Il fascicolo, completo anche di questo secondo parere, sarà presentato al Superiore Generale tramite il Referente Centrale.

12. **Se il Superiore Generale ritiene che l'accusa non abbia sufficiente fondamento** (secondo il procedimento amministrativo ex can. 1720), si archiverà il caso e si reintegrerà il chierico accusato nella Comunità a cui apparteneva e nel ministero che aveva e si dovrà lavorare per assicurarsi del ripristino del suo buon nome. Pertanto, si invierà una comunicazione a tutte le parti interessate affinché sia riparato il danno alla reputazione del chierico³³.

13. Se **il Superiore Generale giudica che l'accusa è stata comprovata** o rimane credibile (secondo il procedimento amministrativo ex can. 1720), la presenterà al chierico con un atto d'accusa formale e prove circostanziali in modo che il suo diritto di conoscerla³⁴ sia soddisfatto e possa esprimere la sua opinione su di essa.

14. **Se il chierico accusato non respinge la sostanza dell'accusa**, il Superiore Generale consulterà l'Équipe multidisciplinare Centrale per una valutazione sull'idoneità dell'imputato all'esercizio ministeriale e successivamente il Consiglio Generale. Fatta questa precisazione:

- a. Proporrà all'imputato un progetto di vita adeguato alla sua situazione.

³³ Questa riparazione, difficile da eseguire, dipenderà dalla sua forma e intensità, dalle circostanze e dalla pubblicità che il caso ha raggiunto. Per questo, a parte la raccomandazione che si affronti con la stessa serietà con cui si è indagato l'accusa, sarà lasciata al buon senso del Superiore del Territorio, con il suo Consiglio, coadiuvato dal Referente Locale e dall'Équipe multidisciplinare Locale.

³⁴ Una volta prodotta la formale accusa, è diritto dell'imputato sapere di cosa è accusato, chi lo accusa se non vi è controindicazione e quali prove vengono addotte. (Cfr. D. Astigueta, op. cit., pag. 29).



- b. Se il caso lo richiederà, sarà dimesso dalla Congregazione seguendo le indicazioni del codice.
- c. Inoltre, in caso di pedofilia, informi la Congregazione per la Dottrina della Fede, secondo le norme del Diritto vigente.

15. **Se, invece, il chierico accusato respinge l'accusa ricevuta**, il Superiore Generale chiederà all'Équipe multidisciplinare Centrale di confrontare la relazione dall'**Istruttore** con l'accusa dell'imputato e di comunicarne la valutazione; chiede inoltre il parere dell'Équipe multidisciplinare Centrale (o Locale) sull'idoneità dell'imputato per il ministero.

16. Dal momento in cui viene avviata una prima indagine a seguito della notizia o della denuncia di un crimine di abuso presumibilmente perpetrato da un religioso, **deve essere aperto un fascicolo** in cui saranno incorporate tutte le informazioni e la documentazione prodotta.

17. È indispensabile, canonicamente, che tutti gli atti decisionali siano registrati per iscritto e firmati – in questa fase – dal Superiore Generale o dal Referente Centrale o Locale o Istruttore, a seconda dei casi.

18. Nei casi in cui l'accusa sia fondata, il Superiore Generale contatterà gli organi diocesani competenti per comunicare la natura dell'accusa e informare l'Ordinario del luogo – e l'Ordinario del nuovo luogo se l'accusato viene eventualmente trasferito – sulle procedure seguite.

N.B. Se per lo stesso motivo un religioso in formazione si dimette dalla Congregazione, i Seminari diocesani e gli Scolasticati di vita religiosa devono essere informati se chiedono informazioni o quando si venga a conoscenza che il dimissionario intende entrare in un'altra Congregazione o Seminario.



ALLEGATO B

MODALITÀ DI PROCEDERE QUANDO IL RELIGIOSO ACCUSATO È UN RELIGIOSO NON CHIERICO E LA DENUNCIA È PRESENTATA NELL'AMBITO CANONICO

In tutte le situazioni in cui venga formulata un'accusa nei confronti di un religioso non chierico, si deve seguire il processo ordinario, sia giudiziario sia extra-giudiziale, secondo la tipologia dei delitti.

Seguendo il CIC, si deve fare riferimento al can. 1398, §2.³⁵

Nel caso in cui l'esistenza di segnalazioni di abuso trovi conferma, in conformità con il can. 695, verrà adottato, come nel caso precedente, l'*iter* che consenta di documentare ogni aspetto:

1. saranno raccolte le prove sui fatti e la loro imputabilità;
2. l'accusa e le prove devono essere presentate al religioso non chierico dando loro la possibilità di difendersi;
3. tutti gli atti firmati devono essere inviati al Superiore Generale così come le risposte scritte dell'imputato firmate da lui stesso.

³⁵ CIC, Can. 1398 - § 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al Can. 1395, § 3, sia punito a norma del Can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.



MODALITÀ DI PROCEDERE QUANDO L'ACCUSA È CONTRO UN RELIGIOSO/LAICO A LIVELLO CIVILE

Va tenuto presente che **qualsiasi membro che operi all'interno della Congregazione** che abbia commesso abusi sessuali contro un minore o una persona vulnerabile **può essere denunciato** da coloro che conoscono il fatto davanti all'Autorità Civile che, di conseguenza, avvierà una indagine.

1. Il Referente Locale notificherà per iscritto al religioso/laico accusato la denuncia penale contro di lui e lo avvertirà che **la Congregazione collaborerà pienamente con le indagini** delle Autorità Giudiziarie. Effettuerà questa notifica anche se il convenuto dispone già di queste informazioni. Allo stesso tempo invierà una relazione al Superiore Generale informando su questa situazione.

2. Il Referente Locale avvertirà il religioso/laico accusato che, mentre l'accusa è oggetto di indagine, **può essere come religioso cambiato di Comunità dal Superiore Generale e separato dalla missione ricevuta – o come laico può essere sospeso dall'attività e dal ruolo che svolgeva**, compresa la separazione del luogo del presunto crimine e il contatto con le presunte vittime – **senza che ciò implichi un'ammissione di colpa**. Si informerà anche che riceverà dalla Congregazione tutto il sostegno professionale (psicologico-legale) e spirituale di cui ha bisogno. Sarà previsto un adeguato progetto di vita per questo tempo.

3. Parallelamente all'indagine statale, ma indipendentemente, la Congregazione aprirà per il religioso un'indagine previa se non l'ha già fatto.³⁶ Il Superiore Generale informerà l'Ordinario del luogo circa la situazione dell'accusato secondo le prescrizioni canoniche e anche l'Ordinario del nuovo luogo se, eventualmente, l'accusato viene trasferito.

4. Il Superiore Generale - o il Delegato o Superiore del Territorio - offrirà ai membri della Delegazione o del Territorio **informazioni tempestive** e di prima mano, **solo se la situazione ha particolarmente trascorso** - o ci si aspetta che possa diventare di pubblico dominio attraverso i *social media*.

³⁶ VADEMECUM, 26 Qualora però la legislazione statale imponga il divieto di indagini parallele alle proprie, l'autorità ecclesiastica competente si astenga dall'avviare l'indagine previa e dia comunicazione alla CDF (se è chierico) di quanto è stato segnalato, allegando eventuale materiale utile.



5. Il Referente Locale informerà alla famiglia del religioso/laico accusato nella misura e per quanto le circostanze lo consentano e consiglino.

6. Il Referente Locale - o la persona designata dal Superiore Generale - assumerà in modo esclusivo il compito di comunicare ufficialmente con i *media*. Sarà l'unico autorizzato nella Delegazione o nel Territorio a farlo. Per lo svolgimento del suo compito avrà la consulenza di uno specialista della comunicazione, oltre all'aiuto che riceverà dall'Équipe multidisciplinare.



ATTENZIONE AL RELIGIOSO ACCUSATO

I casi di abuso sessuale commessi da un religioso implicano anche la responsabilità della Congregazione nei suoi confronti. Per questo motivo, oltre alla sollecitudine per la vittima (come indicato nel capitolo 7.1,2,11), la Congregazione deve adottare tutte le misure ragionevolmente in suo potere per fornire l'aiuto che il religioso colpito può richiedere secondo le **varie situazioni** attraverso le quali passerà durante il processo.

L'aiuto perseguirà un triplice obiettivo:

1. proteggerlo dal suo comportamento compulsivo³⁷ o dalla sua possibilità, in modo che le potenziali vittime siano protette dal rischio di ulteriori abusi;
2. fornirgli una struttura di vita e compiti attraverso i quali possa lavorare fruttuosamente e, se necessario, anche lavorare per il suo recupero e la sua riabilitazione psicologica e morale;
3. assicurare che i religiosi e le comunità della Delegazione o del Territorio diano il loro sostegno fraterno e il loro contenimento.

In ciascuna delle situazioni che attraverserà durante tutto il processo, sarà richiesta l'elaborazione *ad casum* di un piano di vita basato sulla notorietà della situazione, la gravità dell'accusa, i dati raccolti attraverso la realizzazione di una psicodiagnostica, l'età, la salute e le raccomandazioni dell'Équipe multidisciplinare.

Questo piano – che di solito comporta un cambiamento di Comunità e di compito – affronterà i seguenti aspetti:

- a. eseguire la terapia indicata dalla psicodiagnostica eseguita;
- b. un cambiamento nel compito, appropriato alla sua attuale condizione fisica e mentale, che favorisca il supporto di cui ha bisogno o, se applicabile, il suo recupero e riabilitazione;
- c. un cambiamento nelle responsabilità apostoliche o ministeriali che – nel caso di un chierico – può includere dalla sua restrizione parziale (ad esempio non esercitare pubblicamente il ministero) alla sua completa

³⁷ Sarà opportuno che le misure adottate siano anche per la sfera pubblica un chiaro segnale che sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare ogni possibile reiterazione in futuro.



- sospensione. In entrambe le alternative, sarà sempre assunta la completa limitazione di compiti e contatti di qualsiasi tipo con minori e persone vulnerabili;
- d. limitazione completa (divieto) o parziale (supervisione o tutoraggio) del contatto con determinate aree o attività (come gite, viaggi, vacanze, ritiri, uso di veicoli e uso dei *media*, accesso a Internet, ecc.).



8 – SISTEMA DI VERIFICA DELLE LINEE GUIDA E PRASSI DI ATTUAZIONE

Le presenti Linee Guida sono state approvate dal Superiore Generale e dal suo Consiglio in data 25 Marzo 2024, e successivamente pubblicate per la conoscenza e l'attuazione in tutta la Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza e i soggetti giuridici ad essa correlati.

Ogni Delegazione e Territorio ha il compito di elaborare, sulla base di queste Linee Guida, il proprio **“Protocollo per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili”**, adattati alla realtà e alla legislazione vigente di ogni luogo.

Una volta elaborato, tale Protocollo deve essere approvato dal Consiglio Generale e pubblicato per la conoscenza, e opportuno percorso di formazione che coinvolga tutte le persone presenti nelle Case e nelle attività che la Congregazione, e i soggetti giuridici ad essa correlati, svolgono sul posto.

Il Superiore Generale nominerà un Referente Locale per la Delegazione o il Territorio che avrà la missione già esplicitata in queste Linee Guida.

Queste Linee Guida hanno **validità per un triennio**, ma saranno riviste e aggiornate ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, sulla base dei documenti che la Chiesa andrà emettendo in questo campo e delle ulteriori indicazioni del Diritto vigente, sia Canonico che Civile.

Il Referente per il Consiglio Generale in materia di Tutela dei Minori e Persone Vulnerabili sarà il responsabile di accompagnare e vigilare affinché l'elaborazione, e l'attuazione del Protocollo, in particolare la formazione di tutti i soggetti coinvolti, venga portata a termine in ogni Delegazione o Territorio.



**SOTTOSCRIZIONE
DELL'AVVENUTA RICEZIONE DEL DOCUMENTO
“Linee Guida per la Tutela dei Minori
e delle Persone Vulnerabili”**

Dichiaro di aver ricevuto il documento della Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza: **“Linee Guida per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili”**, di comprenderlo nella sua interezza e di accettarlo integralmente nei principi e nella prassi di attuazione.

Mi impegno a seguire le Linee Guida ivi contenute e ad informare i miei Superiori nel caso in cui venissi a conoscenza di qualsiasi fatto che implichi l'abuso sessuale nei confronti di un minore o di una persona vulnerabile.

Cognome e Nome _____

Luogo e Data _____

Firma leggibile _____

La presente dichiarazione va sottoscritta e inviata in copia originale al Referente della Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili del Territorio prima di esercitare i propri compiti, da parte di ciascuna persona presente a qualunque titolo (religiosi – ivi compresi in tutte le tappe formative – laici collaboratori, volontari) all'interno di attività gestite o promosse dalla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza e i soggetti giuridici ad essa correlati.



Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza - Istituto Don Calabria
Via San Zeno in Monte 23 - 37129 Verona - CF: 00280090234
www.doncalabria.org Tel. 045.8052911